

www.soluzionilavoro.it



SOLUZIONI LAVORO

OSSERVATORIO PERMANENTE IN MATERIA DI LAVORO, SINDACATO E PREVIDENZA SOCIALE DIRETTO DALLA PROF. MARIA NOVELLA BETTINI E COORDINATO DALLA DR. FLAVIA DURVAL, DAL PROF. AVV. PAOLO PIZZUTI E DALL'AVV. ALFONSO TAGLIAMONTE

Le novità fiscali per il 2023: Legge di Bilancio 2023

Le novità fiscali per il 2023: Legge di Bilancio 2023

di Francesco Palladino

* * *

Le novità fiscali per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi

Il 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la Legge di Bilancio 2023 (L. 29.12.2022 n. 197) che ha introdotto talune disposizioni fiscali che interessano, tra gli altri, i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e d'impresa.

Quanto ai titolari di redditi di lavoro dipendente, l'art. 1, co. 58-62, della Legge in commento ha previsto un regime fiscale di favore per la tassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande. In particolare, i commi in analisi hanno introdotto un'imposta sostitutiva (dell'IRPEF e delle addizionali regionali) del 5% per tassare le mance percepite dai lavoratori del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della L. 25 agosto 19991, n. 287.

Detta imposta trova applicazione entro il limite del 25% del reddito percepito dal contribuente nell'anno di riferimento per le relative prestazioni di lavoro ed è applicata dal sostituto d'imposta, a meno che il lavoratore rinunci per iscritto alla sua applicazione.

Le somme così tassate sono escluse dalla retribuzione imponibile del lavoratore ai fini del calcolo dei:

- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Le stesse non sono computate neppure ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).

Ciò nonostante, la quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva sarà considerata ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione (in favore del lavoratore) di: deduzioni; detrazioni; benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

Il co. 63 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2023 ha poi previsto una riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato per il solo anno 2023.

La disposizione in argomento ha ridotto, limitatamente ai premi e alle somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, co. 182, della L. n. 208/2015, dal 10% al 5%.

Si ricorda che l'imposta in questione si applica ai premi di risultato di ammontare variabile e alle somme erogate sotto forma di partecipazioni agli utili dell'impresa, entro il limite di importo complessivo annuo di Euro 3.000, a condizione che il reddito di lavoro dipendente,

dichiarato dal percipiente nell'anno precedente l'erogazione del premio, sia inferiore a 80.000 Euro.

Si segnala inoltre che i co. da 342 a 354 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2023, modificando l'art. 54-*bis* del D.L. n. 50/2017, hanno elevato da 5.000 a 10.000 euro, il limite annuo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per le prestazioni occasionali.

In pratica, come anche sottolineato dall'Istituto di previdenza (INPS) con la propria Circolare n. 6/2023, dal 1° gennaio 2023, gli utilizzatori del libretto famiglia e del contratto di prestazione occasionale potranno erogare complessivamente compensi per prestazioni occasionali fino a 10.000 euro. Restano invece invariati gli altri limiti economici dettati dal co. 1 del suddetto art. 54-*bis*.

Per completezza si evidenzia che un'ulteriore misura di favore per i lavoratori dipendenti è contenuta nell'art. 1 del D.L. n. 5/2023, in corso di conversione, che ha esteso al 2023 la possibilità per i lavoratori dipendenti di non vedersi tassare, ai fini IRPEF (e contributivi), i buoni benzina o titoli equivalenti erogati in loro favore dal proprio datore di lavoro purché nei limiti di 200 euro per ciascun lavoratore.

Quanto ai titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo, risultano di particolare interesse le modifiche recate dal co. 54 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2023 al regime forfettario. La legge in argomento ha, infatti, da un lato, ampliato la platea dei soggetti che possono beneficiare del regime e, dall'altro, ha meglio regolato la fuoriuscita dei contribuenti dallo stesso.

Come noto, questo regime si connota per essere un meccanismo di tassazione vantaggioso in termini tanto di carico fiscale (si sostanzia, infatti, in una tassazione particolarmente contenuta del 15% di norma, ovvero del 5% in taluni specifici casi), quanto di adempimenti, applicabile dalle persone fisiche titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo in presenza di talune specifiche condizioni.

La prima modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2023 al regime in argomento ha riguardato la soglia di ricavi/compensi da non superare per poter accedere al regime, che è stata innalzata, a partire dal 2023, da 65.000 a 85.000 euro.

La nuova soglia si calcola sulla base dei ricavi o dei compensi relativi all'anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d'imposta per il reddito di riferimento. A partire dal 2023, quindi, la verifica del limite è effettuata:

- tenendo conto del nuovo valore di 85.000 euro, da verificare con riferimento al 2022;
- computando i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.

Alla luce della novella disposizione, risulta che non possono avvalersi del regime forfettario:

- i soggetti che nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del regime hanno superato la soglia di ricavi o compensi di € 85.000;

- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni, se producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del loro reddito complessivo [lett. b) del co. 57, dell'art. 1, della L. n. 190/2014];
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'art. 5 del TUIR, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni [lett. d) del co. 57, dell'art. 1, della L. n. 190/2014];
- i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato [lett. d-ter) del co. 57, dell'art. 1, della L. n. 190/2014].

La seconda novità prevista dalla Legge di Bilancio 2023, sempre in materia di regime forfettario, ha riguardato l'introduzione di un'ulteriore soglia di ricavi/compensi che, laddove superata, comporta l'immediata fuoriuscita dal regime in parola con talune conseguenze anche ai fini IVA.

Nel dettaglio, in deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall'anno successivo a quello in cui sono superati i requisiti d'accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, la Legge di Bilancio 2023 ha previsto l'esclusione automatica e immediata dal regime forfettario se, in corso d'anno, i ricavi e i compensi percepiti superino la soglia di 100.000 euro. A seguito del superamento di tale soglia, il contribuente è tenuto a determinare il proprio reddito con le modalità ordinarie (IRPEF e relative addizionali). Ai fini IVA, invece, l'imposta risulta dovuta per le operazioni che eccedono il predetto limite. È fatta salva l'esclusione da IVA per le operazioni che non superino i 100.000 Euro e che, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 633/72, si intendono già effettuate.

Ne deriva che chi conseguirà compensi o ricavi superiori ai 100.000 euro uscirà immediatamente dal forfettario, senza aspettare l'anno fiscale seguente. Conseguentemente sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Chi invece supererà la nuova soglia degli 85.000 euro, restando al di sotto dei 100.000 Euro, uscirà dal regime forfettario a partire dall'anno successivo e non sarà tenuto ad alcun adempimento ai fini IVA.

La Legge di Bilancio 2023 (art. 1, co. da 55 a 57) ha inoltre introdotto, per il solo anno d'imposta 2023 e limitatamente alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo, la c.d. *flat tax* incrementale: un'imposta opzionale, sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d'impresa o di

lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.

Più in particolare, la base imponibile dell'imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo del 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio. Tale differenza non può, in ogni caso, essere superiore a 40.000 euro.

La Legge di Bilancio 2023 ha stabilito che si dovrà comunque tener conto della quota di reddito così tassata ai fini della spettanza e per la determinazione di deduzione, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, qualora il riconoscimento di detti benefici sia subordinato al possesso di requisiti reddituali.

Quanto, infine, agli acconti d'imposta (IRPEF e addizionali) per l'anno d'imposta 2024, la Legge di Bilancio 2023 ha stabilito l'irrilevanza dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sul reddito incrementale 2023. Quindi, ipotizzando l'adozione del metodo di computo storico degli acconti, il contribuente dovrà assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza della disposizione agevolativa.